

N. 03111/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03002/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3002 del 2004, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Caruso, con domicilio eletto presso Mariagrazia Caruso in Catania, Via Dalmazia,5;

contro

Co.Re.Co. Sezione di Catania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; Comune di S. Giovanni La Punta (Ct);

per l'annullamento

della decisione tutoria su delibera relativa ad impegno di spesa per concessione contributo per attività sportive anno 1996.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Co.Re.Co. Sezione di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2014 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato in data 27.4.04 si esponeva che parte ricorrente -che svolge attività sportiva nel territorio del Comune intimato- aveva presentato istanza intesa ad ottenere i contributi per l'anno 1996, allegandovi anche il bilancio preventivo dell'esercizio cui si riferisce la richiesta di contributo (1996) e il conto consuntivo dell'esercizio relativo all'anno precedente la data di presentazione della domanda.

Si assumeva, inoltre, che con delibera n. 588 del 1996, la G.C. di San Giovanni La Punta accoglieva l'istanza presentata, disponendo l'impegno di spesa per il contributo finalizzato alla promozione delle attività sportive per l'anno 1996.

La parte ricorrente esponeva ancora che la delibera veniva poi trasmessa per il visto tutorio al C.O.R.E.C.O. di Catania, ma, quest'ultimo, con nota pervenuta al Comune il 13.3.1997, chiedeva chiarimenti, cui il Comune rispondeva con nota del 25.3.1997, pervenuta in pari data all'organo tutorio. Quindi, con nota del 9.4.97, pervenuta al Comune, in data 10.4.1997, il C.O.R.E.CO. comunicava che, nella seduta del 4.4.1997, era stata disposta l'audizione del legale rappresentante dell'ente per l'11.4.1997.

Infine il 18-4-97 veniva comunicato l'annullamento della delibera n. 588/96.

Da ciò il ricorso in esame.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla Pubblica Udienza del 13-11-14 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Con il primo profilo di gravame, la parte ricorrente deduce << *violazione e falsa interpretazione degli artt.18 e 19 della L.R. 3.12.1991 n.44 nonché dell'art.21, in relazione all'art.19 L.R. 44/91 sotto altro profilo. Erroneità nei presupposti.* >>

Invero l'art. 19, comma^o 2, della legge reg. 3 dicembre 1991, n.44, come sostituito dall'art. 48 della legge reg. n.26 del 1993, assegna all'Ente controllato un termine per fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio consistente in dieci giorni per gli atti dichiarati immediatamente esecutivi, venti giorni negli altri casi (C.G.A., Sez. Cons. 19 aprile 1994 n.164), come quello di specie, in cui non risulta che la delibera oggetto del controllo sia stata dichiarata esecutiva dall'amministrazione attiva.

Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, la disposta audizione del Sindaco non può assumere alcuna rilevanza ai fini della interruzione del termine per l'esercizio del controllo, giacché, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale (ex multis: C.G.A. 11 luglio 1985 n.99, 2 maggio 1991 n. 198; Cons. Stato: Sez. IV^o 20 aprile 1990 n.293; Sez. V^o 23 marzo 1991 n.345), gli organi di controllo possono chiedere chiarimenti una sola volta, per cui, una volta ottenuti, possono annullare o approvare gli atti sottoposti al loro esame, ma non già procedere a nuovi incombeni istruttori, atteso che, dopo la prima richiesta, hanno esaurito il relativo potere.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine per l'esercizio del controllo, appare logico ritenere che essa debba essere riferita alla data di ricezione del relativo atto oggetto del controllo: tale opzione interpretativa appare preferibile in quanto non preclusa dalla lettera della legge, ma, soprattutto, conforme alla Costituzione (Cfr. sul punto Corte cost., sent. 11 giugno-28 luglio 1993, n.345, che ha ritenuto irragionevole far discendere conseguenze negative per l'ente locale da comportamenti di uffici esterni, come quelli postali, e quindi non controllabili dall'ente stesso).

In coerenza con tale scelta interpretativa, va ritenuto che, qualora non pervenga all'Amministrazione controllata comunicazione da parte del Comitato Regionale di Controllo del provvedimento di controllo entro il ventunesimo giorno dalla ricezione dell'atto sottoposto a controllo, quest'ultimo acquista efficacia " per silentium", avuto riguardo alla intenzione

del legislatore, che ha voluto escludere un periodo indeterminato di incertezza in ordine all'efficacia ed all'eseguibilità dell'atto soggetto al controllo.

Conseguentemente, deve ritenersi che una delibera possa acquisire definitiva efficacia pur in presenza dell'atto negativo di controllo adottato nei termini di legge ma ricevuto dal comune oltre il ventunesimo giorno, computato da quello di ricezione della delibera da parte del Comitato Regionale di Controllo. Nel caso di specie, non è in contestazione che i chiarimenti da parte dell'ente locale siano pervenuti all'organo di controllo in data 25.3.1997, per cui è da tale data che decorre il termine per l'adozione e la contestuale comunicazione dell'atto negativo di controllo.

Invero, risulta che l'atto negativo di controllo è stato adottato in data 14.4.97 - cioè il ventesimo giorno successivo alla ricezione dei chiarimenti - e sia pervenuto all'ente locale tramite lettera A. R. in data 18.4.1997 (come annotato nell'atto impugnato e non oggetto di contestazione specifica).

Perciò, non potrebbe assumere alcuna rilevanza la eventuale osservazione secondo cui l'atto potrebbe essere stato spedito dall'organo di controllo immediatamente dopo la sua adozione, poiché ciò che conta, ai fini della sua tempestività, è la data di ricezione della comunicazione, almeno del dispositivo (conf.: C.G.A. Sez. Giur. 14.4.1998 n.196).

Ciò in coerente applicazione dei summenzionati principi sanciti dalla Corte Costituzionale (sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n.345), che ha escluso che possano discendere conseguenze negative per l'ente locale da comportamenti di uffici esterni, come quelli postali, non controllabili dall'ente stesso.

Pertanto, la censura in esame si appalesa fondata.

Conclusivamente, assorbite le restanti censure, il ricorso viene accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

In relazione alla richiesta contenuta in ricorso circa il risarcimento del danno, tuttavia, la stessa non può trovare accoglimento difettandone, allo stato, i presupposti (cfr: Tar Catania , II, n. 350/06 del 27 febbraio 2006).

Ricorrono giusti motivi tratti dalla fattispecie in esame e dal suo sviluppo per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania
(Sezione Quarta)

accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)